



La cannabis light si ricava da infiorescenze “femminili” della Canapa Sativa, una varietà di canapa in cui la percentuale di principio attivo è presente in percentuali inferiori allo 0,2%.

In realtà la canapa, in tutte le sue varietà, è sempre stata coltivata e liberamente commercializzata in Italia, fino al momento del divieto introdotto dall’ordinamento nel quadro delle norme sugli stupefacenti.

Principali aspetti connessi alla coltivazione e alla commercializzazione di derivati della canapa

Con l’introduzione della legge 242/2016 “disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, l’ordinamento italiano ha introdotto nuove regole per la coltivazione e quindi indirettamente anche della commercializzazione, di alcune varietà di canapa.

Relativamente alla commercializzazione, valgono alcune osservazioni

Ai sensi dell’articolo 2 della norma citata, dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 è possibile ottenere:

- a)** alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori.
- b)** semilavorati, quali fibra, canapulo, pol-

veri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;

- c)** materiale destinato alla pratica del sovescio (concimazione).

- d)** materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la biodilizia.

- e)** materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati.

- f)** coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative, nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati.

- g)** coltivazioni destinate al florovivaismo.

La legge 242/2016 prevede l’emanazione da parte del Ministero della Salute di un decreto con cui individuare i limiti di THC per la preparazione di alimenti, ad oggi non emanato.

La circolare del MIPAAF del 22 maggio 2018 parifica la vendita di infiorescenze a quella di prodotti florovivaistici e la ritiene compatibile con le finalità previste dalla legge 242/2016

Brevi considerazioni sulla commercializzazione di canapa light

In linea di massima, il prodotto di cui non è vietata la vendita si distingue in:

- 1) **canapa legale:** canapa con contenuto di THC < 0,2% - 0,6% e quindi non è considerata stupefacente. La canapa legale è destinata all'uso industriale, tecnico, alimentare, tessile e altro.
- 2) **cannabis medica:** è la Cannabis con metodica produttiva riportata nel DM 9/11/15. Può contenere o meno THC, è standardizzata nel contenuto di alcuni cannabinoidi (es. THC, CBD, CBN) ed è di grado farmaceutico, destinata ad uso terapeutico.

Gli unici usi cui può essere destinata la vendita della canapa sono:

A) Uso medico: mediante ricetta medica e solo tramite le Farmacie. Tutta la cannabis medica, indipendentemente dal livello di THC, è considerata stupefacente e può essere prescritta e venduta come farmaco in

virtù della legge 94/98, dietro presentazione di ricetta e può essere prodotta e importata limitatamente a quantità prestabilite.

B) Uso alimentare erboristico: nonostante la mancata emanazione del Decreto Ministeriale, la canapa resta inclusa nella lista delle piante ammesse dal DM 21.7.2012 (recentemente integrato) che permette l'utilizzo della Canapa Sativa limitatamente ai soli semi ed all'olio di canapa per l'uso attraverso integratori alimentari. Restano quindi escluse le infiorescenze la cui vendita non è però da considerarsi illecita ancorché possa attualmente avvenire per "uso tecnico" c.d. R&D

*** **

Anche alla luce della circolare del MIPAAF del 22 maggio 2018, la vendita della canapa light è tutti gli effetti considerabile un'attività lecita indipendentemente dall'utilizzo che ne potrà fare il consumatore finale.

Il commerciante deve tuttavia attenersi a regole di condotta nell'esercizio della pro-

pria attività, stante un vuoto normativo che allo stato non permette di chiarire in modo inequivoco il regime a cui sottoporre l'utilizzo delle infiorescenze al di fuori dei limiti previsti dalla legge 241/2016.

È quindi da considerarsi vietata la vendita a minori delle infiorescenze e di ogni prodotto derivato dalla cannabis, così come è necessario precisare sempre che l'utilizzo di cannabinoidi, per quanto a potere limitato, impedisce l'uso di veicoli a motore o natanti, così come può generare effetti di dipendenza a lungo termine.

Al pari, gli effetti collaterali, pur sempre soggettivi, possono essere anche di notevole entità e rilevanza come peraltro prescritto dall'autorità vigilante in materia di farmacopea nell'introduzione della cannabis per uso medico.

